



REPUBBLICA DI SAN MARINO
DICASTERO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

**ISTITUZIONE
DEGLI ORGANISMI
DI GESTIONE
COLLEGIALI DELLA SCUOLA**

Legge 25 settembre 1980
n° 72
con integrazioni Legge 30 ottobre 1990
n° 124
Decreto 29 novembre 1990
n° 144

**Legge del 25 settembre 1980 n° 72
con integrazioni
della Legge del 30 ottobre 1990 n° 124**

**ISTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DI GESTIONE DELLA SCUOLA**

NOI CAPITANI REGGENTI
la Serenissima Repubblica di San Marino

Prolunghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge del Consiglio Grande Generale nella seduta del 25 settembre 1980.

CAPITOLO I - Organismi collegiali di gestione

Art. 1

Organi collegiali - Finalità

In attuazione dell'art. 11 della Legge 30 luglio 1980 n° 60 e al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e responsabilità proprie del personale direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisca con la più vasta comunità sociale e civile, sono istituiti nella scuola dell'infanzia, elementare, scuola media inferiore e media superiore gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Art. 2

Componenti

Fanno parte degli organi collegiali di gestione della scuola: insegnanti, personale direttivo e ausiliario della scuola, genitori degli alunni, studenti, rappresentanti delle forze sociali organizzate, rappresentanti della Giunta di Castello.

Essi svolgono, nei rispettivi ruoli e nelle specifiche funzioni, un'azione di promozione e coordinamento dell'attività educativa, propria della scuola, in un rapporto di reciproco rispetto e di confronto aperto di posizioni culturali, ideali, civili.

Art. 3

Consiglio di Circolo e Giunta Esecutiva

Nelle scuole dell'infanzia ed elementare è istituito il Consiglio di Circolo.

Esso è costituito da:

- a) un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico, eletto dagli insegnanti;
- b) un rappresentante dei genitori per ogni plesso, eletto dalle rispettive assemblee;
- c) due rappresentanti, eletti dal personale non docente;

- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
- f) un rappresentante di ogni Giunta di Castello, nominato da ciascuna Giunta.

Vi partecipa di diritto il Direttore Didattico.

Nella prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio di Circolo elegge nel suo seno a maggioranza un genitore come Presidente e una Giunta Esecutiva composta di sei membri uno per ogni componente, più il Direttore Didattico e il Presidente del Consiglio di Circolo, che ne fanno parte di diritto.

La giunta esecutiva è presieduta dal Direttore Didattico.

Il Segretario (Collaboratore Amm.vo) della Scuola assiste alle riunioni del Consiglio di Circolo e della Giunta Esecutiva con funzioni di verbalizzante.

Il Consiglio di Circolo dura in carica un anno.

“Art. 4

(Modificato dall’art. n° 1 della Legge n° 124 del 30-10-1990 sottocitato)

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Media Superiore è istituito il Consiglio di Istituto.

Nella Scuola Media Inferiore il Consiglio di Istituto è composto da:

- a) un rappresentante degli insegnanti per ogni corso o frazione di corso o per classi parallele eletto dalle rispettive assemblee;
- b) due rappresentanti dei genitori degli alunni per ogni corso o per classi parallele eletto dalle rispettive assemblee;
- c) un rappresentante del personale non docente;
- d) due rappresentanti designati dalle forze organizzate dei lavoratori dipendenti;
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
- f) un rappresentante per ogni Giunta di Castello in cui opera la circoscrizione scolastica.

Partecipa di diritto il Preside.

Nella Scuola Media Superiore il Consiglio di Istituto è composto da:

- a) due rappresentanti degli insegnanti per il biennio e tre rappresentanti degli insegnanti per il triennio.
- b) due rappresentanti dei genitori per il biennio e due rappresentanti per il triennio;
- c) due rappresentanti degli studenti per il biennio e tre per il triennio;
- d) un rappresentante del personale non docente;
- e) un rappresentante delle forze organizzate dei lavoratori dipendenti;
- f) un rappresentante delle organizzazioni del lavoro autonomo;
- g) un rappresentante della Giunta di Castello in cui la scuola opera.

Partecipa di diritto il Preside.

Nella prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri, a maggioranza, un genitore come Presidente, una Giunta Esecutiva composta da: un insegnante, un genitore, un non docente e uno studente solo nella Scuola Media Superiore. Il Preside e il Presidente del Consiglio di Istituto ne fanno parte di diritto.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Preside.

Il Segretario (Collaboratore Amm.vo) della Scuola assiste alle riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva con funzioni di verbalizzante.

Il Consiglio di Istituto dura in carica un anno”.

“Art. 5

(Modificato dall’art. n° 2 della Legge n° 124 del 30-10-1990 sottocitato)
Attribuzioni del Consiglio di Circolo e di Istituto e delle Giunte Esecutive

I Consigli di Circolo e di Istituto hanno potere deliberante per quanto concerne la organizzazione delle attività educative promosse dai competenti organismi e dagli organismi collegiali specifici.

Ad essi compete in particolare:

- a) curare la programmazione generale delle attività educative promuovendo iniziative per attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, collegamenti con altri servizi sociali, partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive, ricreative;
- b) valutare periodicamente l’andamento complessivo della organizzazione del lavoro scolastico per proporre, ove necessario, opportune misure per il suo funzionamento;
- c) stabilire le modalità per il funzionamento e il pieno utilizzo delle strutture scolastiche e il loro collegamento con le strutture territoriali;
- d) approvare il regolamento per il funzionamento dei Consigli stessi e delle assemblee;
- e) promuovere attività di sperimentazione.

Al Consiglio di Istituto spetta inoltre:

- 1) curare i collegamenti con gli altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- 2) favorire l’inserimento di alunni handicappati o con difficoltà di varia natura nella vita dell’Istituto;
- 3) fare proposte per acquistare, innovare, o conservare il materiale didattico e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’Istituto;
- 4) informare tutti i genitori dell’ attività svolta.”

Art. 6

Ai Consigli di Circolo e di Istituto compete, nelle forme e nei modi previsti dagli appositi regolamenti, la convocazione delle assemblee di Circolo e di Istituto per:

- a) dibattere le linee generali e gli orientamenti relativi alla vita e alle attività scolastiche;
- b) valutare e verificare l’andamento delle stesse;
- c) proporre modifiche al regolamento per il funzionamento dei Consigli e delle Assemblee.

Al termine di ogni anno scolastico i Consigli di Circolo e di Istituto presentano al Deputato alla Pubblica Istruzione una relazione dettagliata sull’andamento delle attività scolastiche e lo stato dei servizi proponendo eventuali interventi.

La Giunta Esecutiva elabora proposte da sottoporre al Consiglio di Circolo e di Istituto e ne cura l’esecuzione delle delibere.

Le riunioni dei Consigli di Circolo e di Istituto sono pubbliche.

Le deliberazioni restano affisse nelle apposite bacheche degli Istituti e dei plessi scolastici per il periodo di tempo ritenuto necessario.

Non sono soggette a pubblicazioni all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Le riunioni del Consiglio di Circolo e di Istituto sono convocate dai Presidenti rispettivi e hanno luogo al di fuori dell'orario di lezione.

Le sedute sono valide quando vi sia la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

“Art. 7

(Modificato dall'art. 3 della Legge n° 124 del 30-10-1990 sottocitato)

Consiglio di Plesso

Nelle Scuole dell'Infanzia ed Elementare è istituito il Consiglio di Plesso.

Esso è composto da:

- a) gli insegnanti di plesso;
- b) due rappresentanti dei genitori per ogni sezione o classe eletti dall'assemblea dei genitori della classe o della sezione;
- c) un rappresentante del personale non docente in attività nel plesso,
- d) un rappresentante della Giunta di Castello.

Il Consiglio di plesso, onde creare le condizioni idonee a favorire uno sviluppo sociale e culturale della personalità infantile, ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative tendenti a far sì che la scuola si inserisca attivamente nel contesto sociale e culturale in cui opera.

Pertanto ad esso compete:

- 1) di contribuire alla determinazione dei criteri per l'attuazione e l'organizzazione della attività educativa e didattica del plesso per l'organizzazione dell'attività medesima;
- 2) di fare proposte per acquistare, innovare e conservare le attrezzature e il materiale didattico necessari al funzionamento del plesso nei limiti dei fondi di bilancio a ciò destinati;
- 3) di promuovere i contatti con gli altri plessi al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- 4) di promuovere iniziative di sperimentazione;
- 5) di promuovere attività sociali culturali di particolare interesse educativo;
- 6) di favorire l'inserimento nel plesso di alunni handicappati o con difficoltà di varia natura, promuovendo la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 della Legge 30 luglio 1980 n° 60, anche mediante la partecipazione alle sedute dell'équipe specialistica alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- 7) nelle scuole dell'infanzia al Consiglio di Plesso compete inoltre organizzare e gestire la refezione scolastica e, ove richiesto, stabilire le quote di partecipazione delle famiglie. Il supporto amministrativo è costituito dalla Direzione Didattica della Scuola dell'Infanzia.

Al Consiglio di Plesso compete la convocazione delle assemblee di plesso per:

- a) dibattere le linee generali e gli orientamenti relativi alla vita e alle attività del plesso in relazione alla programmazione educativa e didattica proposta dai colleghi dei docenti;
- b) verificare l'andamento delle attività di cui al punto a).

Il Consiglio di plesso si riunisce con la presenza dei soli docenti per procedere alla formazione della programmazione delle attività educativo-didattiche per la verifica periodica delle attività didattiche, per la valutazione.

Il Consiglio di plesso è presieduto dal coordinatore eletto annualmente fra gli insegnanti in attività nel plesso.

Il Direttore Didattico vi partecipa di diritto. Il Consiglio di plesso nelle scuole elementare si riunisce in consiglio di classe o interclasse ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Le riunioni del Consiglio di plesso, escluse le assemblee, hanno luogo durante l'orario di servizio del personale docente in ore non coincidenti con l'orario di lezione, secondo le norme di legge.

Esso è convocato dal coordinatore.”

“Art. 8

(Modificato dall'art. 4 della Legge n° 124 del 30-10-1990 sottocitato)

Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Media Superiore è composto:

- a) dai docenti di ogni singola classe;
- b) da due rappresentanti dei genitori designati dall'assemblea dei genitori degli alunni iscritti alla classe;
- c) negli istituti superiori, da due rappresentanti degli studenti della classe designati dall'assemblea degli studenti della classe.

Al Consiglio di Classe compete di deliberare su questioni disciplinari concernenti gli alunni.

Al Consiglio di classe compete inoltre di convocare la assemblea della classe a cui compete di:

- a) contribuire alla determinazione dei criteri per la programmazione didattica di cui all'art. 18 della Legge 30 luglio 1980 n° 60 e alla verifica della medesima;
- b) proporre iniziative di sperimentazione, attività interdisciplinari e complementari, ritenute idonee a garantire a tutti gli studenti l'acquisizione degli strumenti di base e facilitare l'inserimento di alunni che presentano difficoltà di varia natura, secondo le indicazioni di cui all'articolo che precede al punto 6);
- c) adottare il materiale didattico nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto e comunque nell'ambito delle disponibilità di Bilancio.

Il Consiglio di Classe si riunisce con la presenza dei soli insegnanti per programmare, verificare e valutare l'attività didattica e per la valutazione individuale periodica degli alunni.

Le riunioni del Consiglio di Classe, escluse le assemblee, hanno luogo durante l'orario di servizio del personale docente in ore non coincidenti con l'orario di lezione, secondo le norme di legge”.

Art. 9

Consiglio di corso o intercorso

Nella scuola media inferiore si forma nel caso singoli Consigli di classe decidano una programmazione per corso o classi parallele il consiglio di corso o di intercorso.

Il consiglio di corso o di intercorso hanno la funzione, oltre quelle specifiche del Consiglio di classe, di programmare la attività didattica dalla I° alla III° classe o per classi parallele.

A tal fine essi deliberano ipotesi di sperimentazione, l'adozione del materiale didattico, le attività di integrazione, il lavoro interdisciplinare, procedono alla verifica delle attività didattiche.

Per le valutazioni individuali e periodiche degli alunni in sede di scrutinio gli insegnanti si riuniscono in Consiglio di classe.

Art. 10

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio o nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal Direttore Didattico o dal Preside.

Il collegio dei docenti:

- a) programma per le attività educative e didattiche ad esso demandate dalla Legge 30 luglio 1980 n° 60;
- b) formula proposte al Direttore Didattico o al Preside per la formazione dell'orario delle lezioni e suggerisce eventuali criteri per la formazione delle classe;
- c) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
- d) elegge per la durata di un anno scolastico, i docenti dei consigli di direzione e di presidenza a norma dell'art. 14 della Legge 30 luglio 1980 n° 60;
- e) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Circolo o di istituto, e nella Commissione della Pubblica Istruzione.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte o pareri dei Consigli di plesso, di classe, interclasse, di corso e intercorso.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Direttore Didattico o il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite ad uno dei docenti.

Art. 11
Coordinamento di circoscrizione
(Abrogato con la Legge del 30-10-1990 n° 12)

“Art. 12
(Modificato dall’art. 6 della Legge n° 124 del 30-10-1990 sottocitato)
Composizione della Commissione Pubblica Istruzione

E’ istituita la Commissione della Pubblica Istruzione.

Essa è formata da:

- a) sette rappresentanti nominati dal Consiglio Grande e Generale, in proporzione fra i gruppi;
- b) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;
- c) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori autonomi;
- d) due rappresentanti degli insegnanti per ogni ordine di scuola eletti annualmente dalle rispettive assemblee;
- e) personale direttivo delle scuole della Repubblica;
- f) un rappresentante degli studenti universitari eletto annualmente dall’assemblea degli stessi studenti;
- g) un rappresentante degli studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori della Repubblica, eletto annualmente da apposita assemblea studentesca;
- h) due rappresentanti degli studenti iscritti negli istituti secondari posti fuori territorio eletti annualmente dalla apposita assemblea;
- i) dal Deputato alla Pubblica Istruzione che la presiede;
- l) dai rappresentanti dei Consigli di Circolo e di Istituto.

Tutte le assemblee sono presiedute dal Deputato alla Pubblica Istruzione o suo delegato, che ne redige gli atti relativi.”

Art. 13
Segreteria della Commissione Pubblica Istruzione

La Commissione Pubblica Istruzione elegge fra i funzionari di cui alla lettera e) dell’articolo che precede, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un segretario; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il segretario è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il segretario cura la redazione dei verbali e delle deliberazioni.

Art. 14
Funzioni della Commissione Pubblica Istruzione

La commissione della Pubblica Istruzione svolge le seguenti funzioni:

- a) formula annualmente sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica una valutazione analitica sull’andamento generale dell’ attività scolastica e dei relativi servizi;
- b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano generale e locale e ne valuta i risultati; coordina l’attività dei Consigli di Circolo e di Istituto;

- c) esprime parere obbligatorio su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla Pubblica Istruzione;
- d) elabora un programma pluriennale attinente ai servizi di orientamento scolastico e professionale e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
- e) si pronunzia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
- f) si pronunzia sulle questioni che il Deputato alla Pubblica Istruzione ritenga di sottoporre.

Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici, nonché di riforma e di strutture di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.

Capitolo IV - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 15 *Diritto di Assemblea*

Gli studenti della scuola media superiore e i genitori degli alunni della scuola di ogni ordine e grado, gli studenti universitari delle scuole secondarie fuori territorio, hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali messi a loro disposizione dal Dicastero Pubblica Istruzione, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 16 *Assemblee Studentesche*

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Esse si articolano in assemblee di Istituti, in assemblee degli studenti universitari e delle scuole secondarie fuori territorio e possono riunirsi separatamente o insieme.

Art. 17 *Assemblee studentesche di istituto nelle scuole medie superiori*

Le assemblee studentesche di istituto possono anche articolarsi per classe o classi parallele.

Le assemblee studentesche di istituto possono esprimere un comitato studentesco.

Le modalità delle assemblee di istituto da svolgersi durante le ore di lezione verranno stabilite da un regolamento che la stessa assemblea degli studenti si darà all'inizio dell'anno scolastico e che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il monte ore delle assemblee studentesche di Istituti, ivi comprese le assemblee per classe o classi parallele che avranno luogo in orario di lezione, non può superare le 10 ore complessive durante l'anno scolastico.

A dette assemblee gli studenti possono invitare persone, anche esterne alla scuola, che possono contribuire all'approfondimento dei temi all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Capo di Istituto.

I locali scolastici saranno a disposizione degli studenti anche fuori dell'orario delle lezioni ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, previo accordo con i Capi di Istituto.

L'assemblea studentesca è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti dell'intero Istituto.

La data di convocazione, l'ordine del giorno ed il verbale della riunione dell'assemblea devono essere presentati al Preside.

Lo studente che, non intenda partecipare alle assemblee durante le ore di lezione, è tenuto a non assentarsi dall'Istituto.

Il comitato studentesco, ove costituito, eletto dalla assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 18

Assemblee degli studenti universitari e degli studenti delle scuole secondarie poste fuori territorio.

Le assemblee degli studenti universitari e degli studenti iscritti nelle scuole secondarie poste fuori territorio, ove si svolgono in locali scolastici devono essere concordate con i Capi di Istituto e debbono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni nella scuola stessa.

La convocazione deve essere fatta da almeno dieci studenti e contenere l'ordine del giorno.

Esse possono esprimere dei comitati studenteschi, uno per ogni ordine di scuola.

I comitati studenteschi garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 19

Associazioni studentesche.

Agli studenti è riconosciuta la libertà di associazione.

Tuttavia gli studenti, cittadini e residenti, delle scuole medie superiori della Repubblica, degli istituti secondari posti fuori territorio e dell'università che intendono costituirsi in associazione studentesca, per utilizzare i benefici della presente legge ed i contributi finanziari dello Stato, debbono depositare lo Statuto della medesima, sottoscritto da almeno 10 soci promotori, presso la Cancelleria della Segreteria degli affari Interni la quale, dopo la verifica di conformità alla legge, trasmette l'atto al Dicastero della Pubblica Istruzione per gli effetti di legge.

Le associazioni di cui sopra debbono nominare uno o più rappresentanti legali i quali sono tenuti a comunicare l'accettazione dell'incarico al Dicastero Pubblica Istruzione; al medesimo organo va comunicato il recesso dall'incarico.

Le associazioni che beneficiano del contributo dello stato debbono redigere entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo relativo alle contribuzioni medesime.

Le associazioni formate a norma del presente articolo, costituiscono la consulta della associazione studentesca ai fini di questa legge.

Art. 20
Assemblea dei genitori..

Le assemblee dei genitori possono articolarsi per classe o classi parallele, istituto, di plesso, di circolo.

Qualora le assemblee si svolgono nelle sedi scolastiche, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di essa debbono essere concordati di volta in volta con il direttore Didattico o il Preside.

L'assemblea è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di plesso o di classe o di istituto o di circolo.

Il Direttore Didattico o il Preside autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante l'affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Circolo o di Istituto.

All'assemblea dei genitori possono partecipare, previa deliberazione dei genitori convocati, col diritto di intervento, il Direttore Didattico o il Preside, gli insegnanti e gli studenti.

Capitolo V - Norme comuni

“Art. 21
(Modificato dall'art. 7 della Legge n° 124 del 30-10-1990 sottocitato)
Elezioni.

L'elezione attiva e passiva, per le singole rappresentanze negli organismi collegiali previsti dalla presente legge, spetta esclusivamente agli appartenenti delle rispettive componenti.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organismi collegiali spetta ai genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci.

Non possono essere eletti negli organismi collegiali, quali rappresentanti dei genitori, gli insegnanti operanti nel plesso o istituto scolastico medesimo.

Il voto a mezzo scheda è personale, libero, segreto.

Le elezioni degli organismi collegiali di cui alla presente legge si svolgono annualmente nei 30 giorni successivi all'inizio dell'anno scolastico.

In questo senso l'autorità scolastica provvede alla convocazione di Assemblee elettive per la designazione delle rappresentanze negli organismi previsti dalla presente legge secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla Commissione Pubblica Istruzione ed emanato con Decreto Reggenziale.”

Art. 22

Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti e comunque a norma del regolamento di cui all'articolo che precede.

Art. 23

Insedimento degli organi collegiali

I Consigli di plesso, di classe, di circolo e di istituto sono insediati con comunicazione del Direttore Didattico e del Preside entro i 10 giorni successivi all'avvenuta elezione.

Gli organi collegiali di cui sopra sono validamente costituiti anche nel caso non tutte le componenti abbiano espresso le loro rappresentanze, purché la maggioranza dei suoi membri risulti nominata.

Art. 24

Proroga degli organi in carica

Gli organi collegiali previsti dalla presente legge, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti fino ad insediamento dei nuovi organi collegiali.

Art. 25

Fondo di gestione

Su apposito capitolo di bilancio è previsto un fondo di gestione degli organismi collegiali, cui, dietro le previste autorizzazioni, possono accedere gli organismi esecutivi degli organi collegiali per organizzare iniziative culturali di dibattito sulla scuola.

Art. 26

Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le norme della Legge 30 marzo 1909, regolamento del Congresso Superiore degli Studi, sue modifiche ed integrazioni in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Le funzioni comunque previste dalle leggi per la Commissione degli Studi sono trasferite alla Commissione Pubblica Istruzione, di cui alla presente legge.

Art. 27

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Diviene operativa con l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale della scuola.

Data dalla nostra Residenza, addì 30 settembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Chiaruzzi - Primo Marani

IL SEGRETARIO DI
STATO

per gli Affari Interni
Alvaro Selva

Art. 8
(Legge n° 124 del 30-10-1990)
Prima e seconda convocazione

Le riunioni degli organismi previsti dalla legge sulla gestione collegiale della scuola sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza del 40% degli aventi diritto.

Art. 9
(Legge n° 124 del 30-10-1990)
Norma transitoria

Per l'anno scolastico 1990/1991 le elezioni degli organismi collegiali dovranno svolgersi entro il 20 dicembre 1990.

Art. 10
(Legge n° 124 del 30-10-1990)

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla nostra Residenza, addì 05 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva